



COMUNE DI OSILO

Provincia di Sassari

ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 41 DEL 27-07-2017

Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI OSILO E NELLE FRAZIONI. ULTERIORE PROROGA DAL 02/08/2017 AL 01/02/2018 PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CONTRATTUALIZZATO CON REP. N. 1236 DEL 23.05.2014 A FAVORE DELLA DITTA CICLAT TRASPORTI E AMBIENTE SOC. COOP, CON SEDE LEGALE IN VIA ROMAGNOLI, 13 48123 RAVENNA, P. IVA 02365600390

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione della G.C. n. 16 del 23/05/2008 del Comune di Osilo si approvava lo schema di convenzione tra i comuni di Osilo e Nulvi per la gestione associata e coordinata del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica, nonché dei servizi connessi per i Comuni di Osilo e Nulvi;

- con determinazione n. 2 dell'8/01/2009 del Responsabile del Settore Tecnico si approvavano il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio sopra indicato per i Comuni di Osilo e Nulvi, con il sistema dell'art. 18 comma 1 lett. b) della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, mediante aggiudicazione con il prezzo più basso e si prevedeva, quale spesa complessiva presunta per detto servizio, della durata di 4 anni, la somma di €. 1.540.637,28 Iva esclusa, di cui €. 850.556,80 per il Comune di Osilo;

- con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 137 del 25/05/2009 del responsabile del Settore Tecnico del capofila Comune di Osilo, si aggiudicava definitivamente l'appalto per la gestione associata e coordinata del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica, nonché dei servizi connessi per i Comuni di Osilo e Nulvi alla Ciclat Trasporti Società Cooperativa con sede a Ravenna in Via Romagnoli n. 13 per un importo di €. 1.539.866,96 al netto del ribasso dello 0,05% oltre l'IVA nella misura di legge;

- in data 29 settembre 2009 con rep. n. 1056, registrato a Sassari il 05/10/2009 con il n. 816 serie 1 è stato stipulato il contratto di appalto per la gestione del servizio in argomento dell'importo complessivo di €. 1.539.866.96 di cui €. 850.131,52 al netto dell'Iva nella misura del 10% per il Comune di Osilo per un periodo di 4 anni con decorrenza dal 1 ottobre 2009;

- la ditta appaltatrice CICLAT Trasporti comunicava, in data 14/09/2010 con lettera prot. n. 276, che con atto notarile del 02/09/2010 la Ciclat Trasporti conferiva in Ciclat Ambiente Soc. Coop, con sede legale in Via Romagnoli, 13 – 48123 Ravenna, P. IVA 02365600390, il proprio ramo di azienda attinente le attività legate al settore ambientale e che, pertanto, in forza di tale atto, avente effetto dal 14/09/2010, Ciclat Ambiente subentrava di diritto in tutti i contratti attivi e passivi aventi ad oggetto attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e, in generale, tutti i servizi e le attività ad essi correlati;

- con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 252 del 28/09/2013 è stato stabilito di prorogare per 6 mesi il servizio alla Ditta Ciclat Ambiente con decorrenza dal 01/10/2013;

- il C.S.A. allegato al contratto rep. n. 1056 del 29/09/2009, prevedeva, all'art. 2, la possibilità di rinnovare il contratto per un periodo massimo di tre anni alle condizioni che sarebbero state convenute nell'atto di rinnovo medesimo;

- con deliberazione della G.C. n. 4 del 15/01/2014 è stato stabilito di approvare la proposta di rinnovo contrattuale di anni 3 con la Ciclat Ambiente Soc. Coop con sede legale in Ravenna;

- con determinazione del responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 118 del 09/05/2014 si è stabilito il rinnovo del contratto relativo al servizio di igiene urbana alla ditta Ciclat Ambiente di Ravenna per un importo complessivo di €. 930.000,00 e per un periodo di 3 (tre) anni decorrenti dall'1 Gennaio 2014, avente scadenza al 31.12.2016;

VISTO E RICHIAMATO il contratto di appalto REP. n. 1236 del 23.05.2014, avente scadenza in data 31.12.2016 stipulato con atto pubblico amministrativo tra il Comune di Osilo ed il Sig. Antonio Giuseppe Colombo procuratore speciale della Ciclat Ambiente per l'importo di € 930.000,00 oltre l'IVA nella misura del 10%;

PRESO ATTO CHE:

- con determinazione del Settore Tecnico n. 265 del 31.12.2016 (R. G. n. 1212) veniva disposta una mera proroga tecnica dal 01.01.2017 al 31.01.2017 della gestione del servizio di igiene Urbana presso il Comune di Osilo alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. P.IVA 02365600390 nelle more dell'ingresso del Comune di Osilo in seno all'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas, che gestisce il servizio in forma associata, in ossequio alla legislazione nazionale e regionale relativa alla gestione associata di funzioni fondamentali come previste dall'art. 117 comma 2° lett. p) della Costituzione;

- con medesima determinazione si dava atto che il servizio affidato in proroga tecnica trovava conclusione in data 31.01.2017 compreso, alle stesse condizioni economiche del contratto rep. n. 1236/2014, impegnando altresì la somma occorrente, pari ad € 28.416,66, capiente sino al 31.01.2017;

VISTA E RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19.01.2017 recante: "*L.R. 04/02/2016, N.2 - ART. 7: ADESIONE UNIONE DEI COMUNI DELL'ANGLONA E DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS*" dalla quale si evince l'ingresso del Comune di Osilo in seno alla predetta Unione ai sensi dell'art. 7 della L.R. 04.02.2016, n. 2;

ATTESO CHE, in ottemperanza al predetto dettato legislativo regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 2 *“Tutti i Comuni della Sardegna hanno l’obbligo di associarsi in Unioni di Comuni, esclusi i Comuni facenti parte della Città Metropolitana di Cagliari e le città medie”*;

PRESO INOLTRE ATTO che in seno alle Unioni dei Comuni, come prescrive l'art. 15 della L. R. n. 2/2016, la Regione *“nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale per la gestione obbligatoria in forma associata delle funzioni fondamentali, secondo i tempi, i vincoli e le deroghe dalla stessa previsti, [...], sostiene l'azione dei Comuni, in particolare quelli di minore dimensione, e promuove il rafforzamento delle unioni per favorire la gestione associata del più ampio numero di funzioni e che In caso di mancato rispetto dell'obbligo di gestione associata, l'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, assegna agli enti inadempienti venti giorni di tempo entro i quali provvedere. Decorso inutilmente tale termine si applica il potere sostitutivo*;

CHE l'art. 16 della citata legge regionale prevede e garantisce finanziamenti alle Unioni di Comuni mediante trasferimenti a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;

PRESO ATTO CHE:

- la Costituzione, all'art. 117, riserva allo Stato la competenza esclusiva, tra le altre, alla definizione delle materie relative alle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- la L. n. 42/2009 prevedeva all'art. 21 comma 3 le funzioni fondamentali dei Comuni da gestire obbligatoriamente in forma associata, tra le quali figurano le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente;
- il Decreto legge 78/2010 coordinato con la legge di conversione n. 122/2010 che pur introducendo modifiche alla previgente legislazione in materia, ribadisce all'art. 14 comma 27 le medesime funzioni fondamentali da gestire in forma associata, tra le quali, come detto, risulta la gestione della raccolta degli RR.SS.UU.;
- la L. n. 21 del 25.02.2016 ha differito, con il comma 4 dell'art. 4, al 31.12.2016 l'obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali;
- il D.L. n. 244 del 30.12.2016 all'art. 5, comma 6 deferisce ulteriormente tali termini al 31.12.2017;
- l'art. 33 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine all'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni;

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Osilo, non potendo più gestire autonomamente l'essenziale servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in forma differenziata, deve necessariamente delegare la funzione relativa all'appalto rr.ss.uu. alla Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas e che, quindi, non può, salvo porsi al di fuori della legge, dare avvio alle procedure per la selezione del nuovo contraente del servizio;

PRESO ATTO CHE nel contratto REP. N. 1056/2009, così come nel bando e nei documenti di gara era espressamente prevista l'opzione della proroga, di talché risulta legittimato in radice l'avvalimento alle disposizioni tutte concernenti le fattispecie di proroga o rinnovazione;

RICHIAMATA:

- la precedente ordinanza sindacale n. 5 del 31/01/2017 avente per oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI OSILO E NELLE FRAZIONI. PROROGA DAL 01.02.2017 AL 01.08.2017 DEL CONTRATTO REP. N. 1236 DEL 23.05.2014 A FAVORE DELLA DITTA CICLAT TRASPORTI E AMBIENTE SOC. COOP, CON SEDE LEGALE IN VIA ROMAGNOLI, 13 48123 RAVENNA, P. IVA 02365600390;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 12/05/2017 di adesione definitiva all'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas e di approvazione del relativo Statuto;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", e successive modificazioni, emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTI:

- l'art. 191 del D.lgs. 152/2006 che prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- il D. Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 198 che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 50 comma 5 del T.U.E.L., relativamente alle ordinanze contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco;

RICHIAMATA la nota prot. 7482 del 26.07.2017 con la quale il Comune di Osilo ha chiesto all'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas lo stato delle procedure di affidamento del servizio di raccolta, a seguito della adesione del Comune di Osilo alla precitata Unione avvenuto con Delibera del Consiglio Comunale n° 23 del 12.05.2017;

PRESO ATTO che l'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas ha comunicato con nota del 26.07.2017 assunta al protocollo dell'Ente in data 27.07.2017 con il n. 7558 che a tutt'oggi non sono noti i tempi del procedimento dell'appalto del nuovo servizio a causa del ricorso presso il T.A.R. presentato da una delle ditte concorrenti, che, comunque, si rende necessario procedere ad una nuova progettazione del servizio per il consistente aumento della popolazione da servire dopo l'adesione nell'Unione dei Comuni da parte del Comune di Osilo, e che, pertanto, alla data di scadenza della proroga di cui all'ordinanza n. 5/2017, l'iter procedimentale non è ancora concluso;

RAVVISATA, per le motivazioni su espresse, la necessità, l'urgenza e l'indifferibilità – in attesa degli atti occorrenti e necessari per l'ingresso del Comune di Osilo nell'appalto del servizio relativo all'appalto RR.SS.UU., di procedere ad assicurare la continuazione del servizio di igiene urbana nonché continuare nell'azione di valorizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema del "porta a porta";

DATO ATTO CHE la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dell'igiene pubblica, e che, per sua fisiologica funzione, il servizio non può subire interruzioni al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica igiene e tutela della salute pubblica;

RITENUTO di dover provvedere ad emettere apposita ordinanza di ulteriore proroga semestrale, con decorrenza dal 02.08.2017 e scadenza al 01.02.2018 sulla base delle seguenti ed assolute prescrizioni:

- a) mantenimento degli attuali livelli di servizio e degli attuali indici di remunerazione;
- b) gestione dell'ecocentro comunale;
- d) ampia delega alla compilazione di tutti i formulari dei rifiuti, in quanto unici soggetti titolati posta la qualità di "detentore" del rifiuto;
- c) immediata risoluzione dell'affidamento temporaneo in proroga a seguito dell'ingresso del Comune di Osilo nell'appalto del nuovo servizio gestito dall'Unione dei Comuni;
- d) invarianza economica e sostanziale, nei termini in cui il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, conformemente all'art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016;

VISTI, in tema di proroga e/o ripetizione di servizi analoghi:

- il D. Lgs. n. 50/2016 e, nello specifico, l'art. 106 comma 11;

- l'art. 23 comma 2 della L. 62/2005 – legge comunitaria 2004 - a tenore del quale *"I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"*;

- Consiglio di Stato, Sez. V – Sentenza 8 luglio 2008, n. 3391 in tema di rinnovo e proroga contratto;

- Consiglio di Stato, – Sentenza 5 luglio 2013, n. 3580 da cui si evince che allorché la possibilità della "proroga" contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall'inizio delle operazioni di gara, cosicché ognuno possa formulare le proprie offerte in considerazione della durata eventuale del contratto, nessuna lesione dell'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente è possibile riscontrare, né alcuna lesione dell'interesse generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della tutela della concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell'ipotesi in cui l'azienda avesse operato, ab initio, una scelta "secca" per la più lunga durata del contratto (es: sei anni, anziché tre più tre) e, peraltro, *"Neppure è derivata alcuna lesione alle regole di trasparenza, concorrenzialità, parità di trattamento (beni tutelati dalla normativa di evidenza pubblica a livello comunitario e di legislazione nazionale), essendo stata pubblicizzata la facoltà dell'Amministrazione di rinnovo del contratto insieme alle altre regole del capitolato speciale"*;

- Delibera ex AVCP n. 34/2011 in base alla quale è possibile ricorrere alle proroghe solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice e, nella fattispecie in esame: l'entrata in vigore di una legge di rilievo nazionale che impone la gestione associata in Unione del Servizio è certamente un fattore che esula dalla responsabilità dell'Amministrazione Comunale;

ATTESO CHE l'impatto del processo riorganizzativo in corso tra gli Enti (*ex lege*) così come l'approdo a forme di acquisto associato (*ex lege*) impongono di orientare necessariamente la valutazione della scrivente Amministrazione verso una ulteriore proroga del servizio, almeno semestrale, al fine di non provocarne l'interruzione;

PRESO ATTO CHE dalla gestione associata del servizio deriveranno economie di scala, con notevoli benefici sul bilancio dell'Ente e che, come anche rilevabile dal comunicato del

Presidente di ANAC del 04.11.2015 rubricato “Utilizzo improprio delle proroghe/rinnovi di contratti pubblici” da cui si riporta: *“le scelte (in merito a proroghe dettate dalla necessità riorganizzativa) degli enti appaltanti sono difficilmente censurabili ove le motivazioni addotte fondino le ragioni sulla maggiore efficienza ed economicità”*;

ORDINA

1. **alla Ciclat Trasporti e Ambiente Soc. Coop**, con sede legale in Via Romagnoli, 13 – 48123 Ravenna, P. IVA 02365600390 di proseguire nello svolgimento del servizio come già contrattualizzato nel territorio del Comune di Osilo per il periodo dal **02/08/2017 – 01/02/2018**, salvo proroga ulteriore, con facoltà di revoca della presente ordinanza, qualora venga perfezionato ed ultimato l'appalto dei servizi in espletamento all'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas comprendendo il Comune di Osilo, prima del 01.02.2018;
2. **che** il predetto servizio venga svolto agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto rep. 1236 del 23.05.2014 e sulla base delle seguenti e vincolanti prescrizioni:
 - a) mantenimento degli attuali livelli di servizio e degli attuali indici di remunerazione;
 - b) gestione dell'ecocentro comunale;
 - d) ampia delega alla compilazione di tutti i formulari dei rifiuti, in quanto unici soggetti titolati posta la qualità di “detentore” del rifiuto;
 - c) immediata risoluzione dell'affidamento temporaneo in proroga a seguito dell'ingresso del Comune di Osilo nell'appalto del nuovo servizio gestito dall'Unione dei Comuni;
 - d) invarianza economica e sostanziale, nei termini in cui il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, conformemente all'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016;
3. **che** l'interruzione del servizio al momento del subentro del nuovo gestore non dia luogo ad alcuna pretesa o richiesta, ovvero indennizzo;

DISPONE

che copia della presente ordinanza, oltre ad essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Osilo ed affissa all'Albo Pretorio online, venga notificata:

- al Legale Rappresentante pro-tempore della Società Ciclat Trasporti e Ambiente Soc. Coop, presso la sede legale in Via Romagnoli, 13 – 48123 Ravenna per gli adempimenti di competenza

- al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva per l'adozione dei provvedimenti consequenziali e l'acquisizione dell'impegno di spesa sull'apposito capitolo di bilancio;

- Al Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas;

ed inoltre

E' DISPOSTA

-la trasmissione in copia della presente entro e non oltre gg. 3 (tre) da oggi:

- al Presidente della Regione Sardegna;
- al Prefetto di Sassari;

- alla Provincia di Sassari – Settore VII Ambiente ed Agricoltura all'att.ne del Dirigente;
- all'A.S.L. Servizio Igiene Pubblica;
- al Comando della locale Stazione dei Carabinieri;
- al Comando di Polizia Locale;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

La presente ordinanza potrà essere impugnata con ricorso proposto innanzi al TAR Sardegna – sede di Cagliari, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica e/o di pubblicazione all'Albo Pretorio on line ovvero alternativamente, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) decorrenti dalle medesime date.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
LIGIOS GIOVANNI

CERTIFICATO di Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Comunale, su attestazione del messo comunale si certifica che la presente ordinanza è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio N.905 del Registro a partire dal 27-07-2017 al 11-08-2017.
Li, 27-07-2017

IL MESSO COMUNALE